



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA SEZ. STACCATA DI BRESCIA

SEZIONE 23

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | PALESTRA | BATTISTA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | SACCHI | MAURIZIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CALA' | ROSARIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3109/2016
depositato il 20/05/2016

- avverso la sentenza n. 176/2016 Sez.4 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di BRESCIA
contro:

difeso da:

LOGOZZO MAURIZIO
PIAZZALE AQUILEIA, 6 20144 MILANO

proposto dall'appellante:

AG. DOGANE E MONOPOLI UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA

Atti impugnati:

INVITO AL PAGAMENTO n° 159/2015 N.REG.2015/A21456 ACCISE-ENERG.EL 2011
INVITO AL PAGAMENTO n° 159/2015 N.REG.2015/A21456 ACCISE-ENERG.EL 2012
INVITO AL PAGAMENTO n° 159/2015 N.REG.2015/A21456 ACCISE-ENERG.EL 2013
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° P.16649 DEL 14/05/15
ACCISE-ENERG.EL 2011
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° P.16649 DEL 14/05/15
ACCISE-ENERG.EL 2012
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° P.16649 DEL 14/05/15
ACCISE-ENERG.EL 2013

SEZIONE

N° 23

REG.GENERALE

N° 3109/2016

UDIENZA DEL

15/05/2017 ore 09:00

N°

1558/18

PRONUNCIATA IL:

15/5/17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

02/04/18

Il Segretario




SECRETARIO
Patrizia Zampolm

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che:

- la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, con Sentenza n. 176/04/16, depositata in data 08/03/2016, previa riunione dei processi rubricati n. R.G.R. 1071/15 ed R.G.R. 1072/15, ha accolto i ricorsi riuniti presentati dalla _____ (in seguito società per brevità) avverso l'avviso di pagamento n. 159/2015, con aggravio di sanzioni ed accessori, atto n. 16649 del 14/05/15, emessi dall'AGENZIA delle DOGANE di BRESCIA, per il recupero dell'imposta di consumo di energia elettrica per gli anni d'imposta 2011, 2012, 2013, stante l'inapplicabilità dell'agevolazione ex art. 52, comma 3, lettera f), d.lgs. 504/1995.
L'Agenzia menzionata contesta la mancata comunicazione dei quantitativi mensili consumati, che la società avrebbe dovuto comunicare entro il giorno 20 di ogni mese, onde poter usufruire dell'esenzione, in qualità di autoproduttore di energia elettrica; la stessa Agenzia ricorda che, nel caso di specie, si controverte circa agevolazioni fiscali, per cui le norme devono essere applicate con rigore senza interpretazione estensiva, stante la peculiarità dell'istituto agevolativo di stretta interpretazione circa il soddisfacimento delle condizioni di forma e di sostanza, tassativamente stabilite dalla legge.
La società ha eccepito che l'adempimento mensile, da parte degli autoproduttori, come nelle fattispecie, è un onere, ma non un obbligo, pena la decadenza dall'agevolazione, e che l'esenzione d'imposta si attua al superamento dei quantitativi di legge. Quindi, poichè l'Ufficio delle Dogane non aveva contestato alcunchè in ordine ai consumi indicati nelle dichiarazioni annuali, il diritto all'esenzione era di spettanza. Una mera irregolarità formale non poteva rendere applicabile un regime impositivo diverso da quello spettante per legge agevolativa. Ancora, in caso di mancato invio delle comunicazioni mensili, da parte della contribuente, non era disposto dalla norma, quale sanzione impropria, la perdita di diritto all'esenzione.
La Commissione adita ha accolto la tesi della società ricorrente in diritto e nel merito;
- in data 20/05/2016 l'Agenzia delle Dogane ha presentato atto d'appello, ribadendo ed approfondendo gli assunti esposti in primo grado di giudizio, contestando in diritto e nel merito la Sentenza impugnata, chiedendone la riforma; spese processuali, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, rifuse;
- in data 14/07/2016 la società, rappresentata e difesa dal prof. avv. Maurizio Logozzo, ha presentato controdeduzioni in opposizione alle tesi d'appello dell'Ufficio ed ha chiesto il rigetto dell'appello, con la conferma della Sentenza impugnata; spese processuali rifuse. Sono seguiti nota di deposito documenti, datata 10/04/2017, memoria datata 28/04/2017 e presentazione di memorie illustrative in data 04/05/2017 a conferma delle conclusioni già rese;
- la Commissione, tenuto conto di quanto esposto e motivato, in diritto e nel merito, in narrativa, nonchè della normativa ivi evidenziata, cui fa esplicito e specifico riferimento ai fini del decidere nella presente sede d'appello, osserva che i consumi indicati nelle dichiarazioni annuali, presentate dalla società non sono stati contestati dall'Ufficio, il quale, per altro, si è fondato su tali dati, per



R.G.A. 3109/16
UD. 15/05/2017

l'effetto pacificamente accolti. Quindi risulta certo il superamento della soglia di consumo prevista *ope legis*, per poter usufruire dell'esenzione d'imposta. Ancora il termine del giorno 20 di ogni mese, per trasmettere all'Ufficio delle Dogane i dati relativi al consumo del mese precedente, non è perentorio a pena di decadenza dell'agevolazione menzionata, come da Giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, secondo cui il mancato adempimento di prescrizioni di natura formale non determina la perdita del diritto per l'applicazione di agevolazioni e/o esenzioni in materia di accise, stante la sussistenza dei requisiti sostanziali ed oggettivi disposti dal Testo unico sulle Accise. Ciò premesso e considerato, l'appello va respinto;

- la causa è complessa e la giurisprudenza relativamente alla materia del contendere non è ancora consolidata, per cui esistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti;
- ogni altra deduzione trova assorbimento nella parte motivata esposta;

P. Q. M.

Conferma la Sentenza impugnata. Spese compensate.

Brescia, 15/05/2017

IL RELATORE/ESTENSORE



IL PRESIDENTE

